I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2496/74 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 1974

che modifica i prezzi applicabili nel settore agricolo per la campagna 1974/1975

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 4, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, dopo le decisioni relative ai prezzi comuni per la campagna 1974/1975 adottate dal Consiglio nel marzo 1974, sono sopravvenuti eventi che hanno avuto conseguenze economiche gravi per l'agricoltura ; che, da un lato, quest'ultima ha dovuto far fronte ad un aumento improvviso e senza precedenti dei prezzi di alcuni importanti mezzi di produzione ; che tale aumento forte e brusco dei costi di produzione aggrava gli effetti dell'inflazione generale sull'agricoltura ; che, dall'altro, l'agricoltura non ha potuto ottenere aumenti dei prezzi di mercato che permettessero di coprire l'aumento dei costi di produzione ; che nei settori dell'allevamento bovino e suino si sono persino verificate notevoli diminuzioni dei prezzi di mercato ; che in altri settori, quali quelli del frumento tenero, dei cereali da foraggio e dello zucchero, i produttori agricoli non hanno potuto trarre vantaggio dai prezzi molto elevati sul mercato mondiale, poiché la Comunità, nell'intento di garantire la stabilità dei mercati interni e un approvvigionamento adeguato, ha ritenuto inopportuno lasciare che l'aumento dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale si ripercuotano sul livello dei prezzi nella Comunità ;

considerando che tale situazione ha provocato gravi difficoltà in tutto il settore agricolo, tanto per i suoi effetti immediati sul reddito degli agricoltori quanto per la mancanza di prospettive favorevoli in un prossimo futuro ; che, nelle condizioni economiche attuali, l'agricoltura non è infatti più in grado di ripercuotere sui prezzi di mercato l'aumento considerevole dei costi di produzione ; che è pertanto indispensabile una misura eccezionale in materia di politica dei prezzi ;

considerando che è quindi necessario, a titolo eccezionale e in deroga al principio della fissazione annua dei prezzi sancito dai regolamenti di base relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti in questione, decidere un aumento generale dei prezzi agricoli per la campagna di commercializzazione 1974/1975 o per la rimanente parte di tale campagna ; che è tuttavia necessario tener conto della situazione particolare di alcuni prodotti, nonché di quella esistente in taluni Stati membri ;

considerando che si pone un problema particolare per il latte nel Regno Unito a causa dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 749/73 del Consiglio, del 19 marzo 1973, relativo alle sovvenzioni alla produzione che il Regno Unito è autorizzato a mantenere per taluni prodotti agricoli (2) ; che questa disposizione impedirebbe infatti che l'aumento auspicato dei prezzi si ripercuota a livello dei produttori ; che è quindi necessario sospendere l'applicazione di questa disposizione ;

considerando infine che, tenendo conto delle circostanze eccezionali, le modifiche da apportare a seguito del presente regolamento ad altri prezzi e importi fissati nel quadro della politica agraria comune devono poter essere adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74 (4) o, secondo i casi, dall'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli ; che esse devono all'occorrenza essere adottate in deroga alle regole di fissazione previste dai regolamenti in materia nella misura e per la durata strettamente necessarie per tener conto del presente regolamento,

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1973, pag. 1.
(3) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(4) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al principio della fissazione annua dei prezzi:

1. I prezzi e gli importi di cui in allegato sono fissati, per la campagna 1974/1975 o, per i prodotti per i quali tale campagna è già iniziata, per il restante periodo della stessa, al livello indicato per ciascuno di essi.

   Per quanto riguarda il vino, tuttavia, i prezzi indicati nell'allegato si applicano per il periodo dal 16 dicembre 1974 al 15 dicembre 1975.

2. Nel settore dei cereali e del riso, gli importi di cui all'articolo 1, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1132/74, del Consiglio, del 29 aprile 1974, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso [1], sono fissati in modo che, per la rimanente parte della campagna 1974/1975, le restituzioni alla produzione previste in detto regolamento siano mantenute al livello risultante dall'applicazione delle norme valide al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I prezzi d'obiettivo e d'intervento validi per il tabacco del raccolto 1974 sono maggiorati in modo che l'aumento per le diverse varietà raggiunga in media il 5 %.

4. I prezzi d'orientamento, i prezzi d'intervento e i prezzi alla produzione comunitari fissati nel settore della pesca sono maggiorati del 5 % per il resto dell'anno 1974.

5. Nel settore delle sementi, per la rimanente parte della campagna 1974/1975, l'aiuto è maggiorato in modo che l'aumento per le diverse specie e gruppi di varietà raggiunga il 5 %.

6. I prezzi di base e d'acquisto nel settore degli ortofrutticoli sono modificati in modo che i livelli massimi dei prezzi di ritiro di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1035/72, del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [2], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 [3], e validi dopo il 6 ottobre 1974 per la campagna 1974/1975, siano maggiorati del 5 %.

Articolo 2

L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 749/73 è sospesa per la parte restante della campagna lattiero-casearia 1974/1975.

Articolo 3

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 663/74, del Consiglio, del 28 marzo 1974, che fissa per la campagna lattiera 1974/1975 il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere, del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano [4] è abrogato.

Articolo 4

Le modalità di applicazione degli articoli 1 e 2, e le misure transitorie da adottare eventualmente a causa dell'abrogazione di cui all'articolo 3, nonché le modifiche da apportare a seguito del presente regolamento, ad altri prezzi ed importi fissati nell'ambito della politica agraria comune sono stabilite, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, secondo i casi, dall'articolo corrispondente degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, all'occorrenza in deroga alle regole di fissazione previste dai regolamenti in materia nella misura e per la durata strettamente necessaria per tener conto del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 7 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 ottobre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. BONNET

---

[1] GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 24.

[2] GU n. L 118 del 20. 5. 1971, pag. 1.

[3] GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.

[4] GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 52.

ALLEGATO

A. Prezzi comuni

Prodotti	Natura dei prezzi o degli importi	Importi
(1)	(2)	(3)
Frumento duro	Prezzo indicativo	191,97 u.c./t
	Prezzo d'intervento unico	175,17 u.c./t
	Prezzo minimo garantito al produttore (livello commercio all'ingrosso)	205,17 u.c./t
Frumento tenero	Prezzo indicativo	127,93 u.c./t
	Prezzo d'intervento di base	115,53 u.c./t
Orzo	Prezzo indicativo	116,08 u.c./t
	Prezzo d'intervento unico	101,43 u.c./t
Segala	Prezzo indicativo	124,99 u.c./t
	Prezzo d'intervento unico	106,93 u.c./t
Granturco	Prezzo indicativo	114,92 u.c./t
	Prezzo d'intervento unico	94,03 u.c./t
Riso	Prezzo indicativo del riso semigreggio	23,73 u.c./100 kg
	Prezzo d'intervento del risone	14,34 u.c./100 kg
Zucchero	Prezzo minimo delle barbabietole	19,78 u.c./t
	Prezzo indicativo dello zucchero bianco	27,88 u.c./100 kg
	Prezzo d'intervento dello zucchero bianco	26,48 u.c./100 kg
Olio d'oliva	Prezzo indicativo alla produzione	144,03 u.c./100 kg
	Prezzo indicativo di mercato	101,86 u.c./100 kg
	Prezzo d'intervento	94,61 u.c./100 kg
Semi oleosi	Prezzo indicativo	
	— Semi di colza e di ravizzone	23,00 u.c./100 kg
	— Semi di girasole	23,67 u.c./100 kg
	Prezzo d'intervento di base	
	— Semi di colza e di ravizzone	22,33 u.c./100 kg
	— Semi di girasole	22,98 u.c./100 kg
Foraggi disidratati	Aiuto forfettario	6,30 u.c./t
Semi di cotone	Aiuto forfettario	87,78 u.c./ha
Lino e canapa	Aiuto forfettario	
	— Lino	168,00 u.c./ha
	— Canapa	141,75 u.c./ha
Vino da pasto	Prezzo d'orientamento	
	— tipo R I	1,70 per grado/hl
	— tipo R II	1,66 per grado/hl
	— tipo R III	26,58 per hl
	— tipo A I	1,60 per grado/hl
	— tipo A II	35,43 per hl
	— tipo A III	40,45 per hl

Prodotti	Natura dei prezzi o degli importi	Importi
(1)	(2)	(3)
Latte e prodotti lattiero-caseari	Prezzo indicativo del latte	14,08 u.c./100 kg
	Prezzo d'intervento	
	— del burro	183,58 u.c./100 kg
	— del latte scremato in polvere	82,74 u.c./100 kg
	— dei formaggi	
	— Grana Padano 30 - 60 giorni	183,10 u.c./100 kg
	— Grana Padano 6 mesi	214,60 u.c./100 kg
	— Parmigiano Reggiano 6 mesi	231,60 u.c./100 kg
Carni bovine	Prezzo d'orientamento dei bovini adulti	101,33 u.c./100 kg peso vivo
	Prezzo d'orientamento dei vitelli	118,65 u.c./100 kg peso vivo
Carni suine	Prezzo di base	97,65 u.c./100 kg peso macellato
Bachi da seta	Aiuto per telaino utilizzato	33,18/telaino

B. Prezzi e importi differenziati per i nuovi Stati membri

Prodotto	Stato membro	Natura dell'importo	Importo
(1)	(2)	(3)	(4)
Lino	Regno Unito	Aiuto	96,60 u.c./ha
Burro	Danimarca	Prezzo d'intervento	179,81 u.c./100 kg
	Irlanda		170,43 u.c./100 kg
	Regno Unito		108,95 u.c./100 kg
Carni bovine	Irlanda e Regno Unito	— Prezzo d'orientamento dei bovini adulti	86,10 u.c./100 kg peso vivo
		— Prezzo d'orientamento dei vitelli	100,80 u.c./100 kg peso vivo